



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ACCETTAZIONE-CONTROLLO REGISTRO IMPRESE

Oggetto: Cariche R.E.A.

Nota informativa n° 3/2006

Secondo la circolare M.A.P. n° 3574/C del 20.4.2004 (circolare sulla compilazione della modulistica), l'intercalare P deve essere utilizzato per la comunicazione al R.E.A. di dati sulle persone fisiche titolari di cariche non soggette ad iscrizione nel R.I., nella sola ipotesi in cui tale obbligo sia espressamente previsto dalla legge, come nel caso del responsabile tecnico di cui alle leggi 46/90 (impianti), 122/92 (autoriparazioni), 82/94 (pulizia), 57/2001 (fachinaggio).

Sino ad oggi questa disposizione non è stata recepita completamente dalle C.C.I.A.A. che hanno continuato negli anni a seguire le prassi derivanti dalla tenuta del Registro delle Ditte pubblicizzando nel Repertorio Economico Amministrativo anche cariche R.E.A. per le quali le norme non prevedevano tale pubblicità (es. direttore di filiale, delegato alla somministrazione, direttore di cantiere ecc..).

Con nota del 2.2.2006 lo stesso Ministero, in risposta ad un quesito della C.C.I.A.A. di Ferrara, sottolineando il fatto che la vigilanza sulla tenuta del R.E.A. da parte delle C.C.I.A.A. spetta per legge al Ministero stesso, ha ribadito il fatto che occorre, a tal proposito, fare sempre riferimento al principio della tipicità e non procedere a dare pubblicità nel R.E.A. di qualifiche o cariche di vario genere in mancanza di espressa previsione normativa.

Ciò premesso, le domande di iscrizione nel R.E.A. di cariche o qualifiche diverse da quelle per le quali è prevista per legge l'iscrizione, non verranno più accolte.

Per quanto riguarda, invece, le cariche R.E.A. già comunicate in precedenza e risultanti in visura, non verranno più accettate le relative modifiche, ma solo la domanda di cessazione della persona da tale qualifica.

Torino, 20 settembre 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Candida VOCALE